20.2.2014 A7-0106/89

# Emendamento 89 Juan Fernando López Aguilar

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione A7-0106/2014

# Olga Sehnalová

Sviluppo del sistema eCall di bordo COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

### Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 20069, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>10</sup> e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>11</sup>, in particolare *per* garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

#### Emendamento

(13) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. nonché alla libera circolazione di tali dati e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>11</sup> nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento mediante il sistema eCall di bordo e sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri ai sensi di tali direttive. È opportuno garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante, che i loro dati personali non siano memorizzati e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. In presenza del consenso del soggetto titolare dei dati o di un contratto tra le due parti, possono applicarsi altre

condizioni per un altro sistema di chiamata di emergenza installato a bordo, oltre al sistema eCall di bordo, che deve comunque essere conforme alle direttive citate.

Or. en

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 1609/06/EN – WP 125.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 $<sup>^{11}\,\</sup>mathrm{GU}\;\mathrm{L}\;201$  del 31.7.2002, pag. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

20.2.2014 A7-0106/90

## Emendamento 90 Juan Fernando López Aguilar

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione A7-0106/2014

Olga Sehnalová

Sviluppo del sistema eCall di bordo COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 29 nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 2006<sup>1</sup>.

Or. en

AM\1020650IT.doc PE529.538v01-00

Unita nella diversità

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1609/06/EN – WP 125.

20.2.2014 A7-0106/91

# **Emendamento 91**

## Juan Fernando López Aguilar

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione A7-0106/2014

## Olga Sehnalová

Sviluppo del sistema eCall di bordo COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)

### Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

### Articolo 6

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

Emendamento

#### Articolo 6

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

- -1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'eventuale trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.
- 1. I fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante durante il funzionamento di eCall.

1. In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento di eCall.

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime richieste per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli utilizzatori di eCall il livello di protezione della privacy desiderato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo include, al massimo, le informazioni richieste dalla norma "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety – serie

- 3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare riguardo a:
- a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento.
- b) il fatto che il sistema eCall di bordo è attivato in automatico;
- c) le modalità di elaborazione dei dati seguite dal sistema eCall di bordo;
- d) le finalità dell'elaborazione dati di eCall,
- e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati.
- f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema di bordo;
- g) il fatto che non vi è alcun controllo *costante* del veicolo;

- minima di dati per eCall (MSD)"(EN 15722), vale a dire l'attivazione manuale o automatica, la classe di appartenenza del veicolo, il tipo di combustibile utilizzato, la data e l'ora, la posizione esatta, la direzione di marcia, il numero minimo di cinture di sicurezza allacciate. Il sistema eCall di bordo non può trasmettere nessun'altra informazione. La serie minima di dati può essere memorizzata soltanto se necessario per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza e i dati sono salvati in un formato tale da consentirne la cancellazione completa.
- 3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare per quanto riguarda:
- a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento,
- b) il fatto che il sistema eCall di bordo è attivato in automatico;
- c) le modalità di elaborazione dei dati seguite dal sistema eCall di bordo;
- d) le finalità *specifiche* dell'elaborazione dati di eCall;
- e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati,
- f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema di bordo o, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo; in ogni caso, i dati personali non sono trattati più a lungo di quanto necessario per le finalità di trattamento;
- g) il fatto che non vi è alcun controllo del veicolo al di là della raccolta della serie minima di dati necessari per il sistema eCall di bordo al fine di determinare e trasmettere la posizione e la direzione di marcia del veicolo all'atto della notifica di un incidente nonché il fatto che i dati del controllo sono memorizzati nel dispositivo solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo;

- h) le modalità per l'esercizio dei propri diritti;
- i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che *specifica il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che* garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

- h) le modalità per l'esercizio dei propri diritti; le coordinate del responsabile del trattamento;
- i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto che sono soggette al consenso esplicito dell'utilizzatore e conformi alla direttiva 95/46/CE. Si tiene particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema di bordo eCall e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto.
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1, in particolare il modo in cui è possibile ottenere il consenso dell'utente del sistema eCall, le modalità in cui è possibile garantirne l'identificazione se il veicolo è usato da più persone, le misure di sicurezza adottate dai fornitori di servizi eCall per garantire un trattamento dei dati conforme alla legge e impedire l'accesso, la divulgazione, l'alterazione non autorizzati o la perdita di dati personali nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.
- 4 bis. I fabbricanti di veicoli includono inoltre nella documentazione tecnica del veicolo anche le informazioni sui sistemi di bordo richieste a norma del paragrafo 3. Al momento dell'acquisto di un veicolo presso un fabbricante o un rivenditore, i consumatori ottengono altresì tali informazioni sotto forma di scheda informativa di base in un linguaggio semplice e comprensibile.
- 4 ter. Onde evitare confusione in relazione alle finalità perseguite e al valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al

paragrafo 3 sono fornite all'utilizzatore separatamente per il sistema eCall di bordo, il sistema eCall privato e altri sistemi eCall, prima dell'utilizzo del sistema.

4 quater. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo e un altro sistema di chiamata di emergenza installato e il sistema che fornisce servizi a valore aggiunto siano tecnicamente distinti in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali. Il mancato utilizzo di un altro sistema o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un servizio privato non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo e/o sull'utente di eCall.

Or. en

#### Motivazione

L'emendamento riproduce gli emendamenti 5, 6, 10, 11, 12 e 13 approvati dalla commissione LIBE il 30 gennaio 2014 e si riferisce alle disposizioni previste dalla proposta della Commissione in merito alle quali, il 9 gennaio 2014, la Conferenza dei presidenti ha autorizzato la commissione LIBE a emettere un parere a norma dell'articolo 50 per quanto riguarda l'articolo 6 e il considerando 13, che trattano esclusivamente della protezione dei dati. L'emendamento tiene conto delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati e di studi pubblicati dal Dipartimento tematico per fugare i timori circa la protezione dei dati, garantire la conformità con la legislazione dell'Unione in materia e tutelare il diritto fondamentale alla protezione dei dati.